

**CODICE ENTE 10403** 

ORIGINALE

# VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 45 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **straordinaria** di **prima convocazione** - seduta pubblica

# OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2025.

L'anno duemilaventiquattro, addì ventisette del mese di dicembre alle ore 18:00, nella Sala delle Adunanze in Municipio.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

### All'appello risultano:

		Presente	Assente			Presente	Assente
1	GIRELLI VANIA	SI		7	TISI STEFANO	SI	
2	GHIDINELLI ILARIA	SI		8	BERICCHIA ELIA	SI	
3	RAGNOLI CRISTIAN	SI		9	ARISTO PIETRO ANDUS	SI	
4	FELTER IVAN	SI		10			
5	RAGNOLI MICHELE		SI	11	VASSALINI STEFANO	SI	
6	CERQUI PAOLO	SI					

p	,
PRESENTI: 9	ASSENTI: 1
	1100111111

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Giuseppe Iapicca** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Vania Girelli - Il Sindaco -** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

# OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2025.

Il SINDACO illustra l'argomento;

Successivamente:

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art.42 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la Legge 27/12/2019, n. 160 (*legge di bilancio 2020*), le cui disposizioni hanno riscritto la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola al Tributo Servizi Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti;

VISTO l'art. 1 della Legge suddetta che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) prevista dalla Legge 27/12/2013, n. 147 e gran parte dell'art. 13 del Decreto-Legge 06/12/2011, n. 201 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*) e degli art. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23 (*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*);

VISTO l'art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160, in particolare i commi:

- n. 740 che ha confermato l'esenzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per le abitazioni principali non di lusso;
- n. 744 che ha confermato la quota di imposta, pari al 7,6 ‰, di competenza dello Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- n. 748 e n. 749 che fissano l'aliquota massima del 6 ‰ per le abitazioni di lusso (cat. A1/ A8/ A9) e relative pertinenze e confermano la detrazione di EURO 200,00 per annualità:
- n. 750, n. 751 e n. 752 che indicano le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per i soggetti che, con la disciplina previgente, erano assoggettati al Tributo Servizi Indivisibili (TASI);
- n. 753 che indicano per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari a 8,6 ‰ di cui la quota pari al 7,6 ‰ è riservata allo Stato, e i comuni con deliberazione del Consiglio Comunale posso aumentarla sino al 10,6 ‰ o diminuirla fino al limite del 7,6 ‰;
- n. 754 secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 8,6 ‰, aumentabile sino al 10,6 ‰;
- n. 760 che conferma l'abbattimento del 25% della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 09/12/1998, n. 431;
- n. 761 e n. 762 che confermano la proporzionalità dell'imposta alla quota dei mesi di possesso dell'immobile nel corso dell'anno solare precisando che l'imposta va versata in 2 rate;
- n. 774 e n. 775 che confermano le disposizioni sanzionatorie;
- n. 780 secondo il quale sono abrogate tutte le previgenti disposizioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) incompatibili con la nuova imposta, mantenendo l'applicazione delle norme relative alle diverse fattispecie di rimborso, regolate dai commi 722 e successivi della Legge 27/12/2013, n. 147;

VISTO altresì l'art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160, in particolare i commi:

- n. 755 che testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.";
- n. 756 che testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.";
- n. 757 che testualmente recita: "In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.";

VISTO il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 17/07/2020, a cui si rimanda per le specifiche tecniche dell'applicazione del tributo;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO il REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 31/10/2016;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 9 (unanimità), contrari nessuno ed astenuti nessuno espressi in forma palese;

#### **DELIBERA**

- 1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.
- 2. Di approvare per l'anno 2025, nelle misure di cui al "*Prospetto aliquote IMU Comune di Preseglie*", generato attraverso l'apposita applicazione informatica disponibile nel *Portale del Federalismo Fiscale* ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dall'art. 1, dal comma 738 al comma 783, Legge 27/12/2019, n. 160.
- 3. Di dare atto che a seguito dell'approvazione della presente deliberazione il Responsabile dell'Area Tecnica ed Urbanistica dovrà procedere alla trasmissione al Dipartimento delle Finanze del "Prospetto aliquote IMU Comune di Preseglie" attraverso la stessa applicazione informatica disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine perentorio del 14/10/2025.
- 4. Di dare atto che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 01/01/2025.
- 5. Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia II Sezione di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

### Successivamente:

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del "TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 9 (unanimità), contrari nessuno ed astenuti nessuno espressi in forma palese;

#### **DELIBERA**

1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

## FILES:

• ALLEGATO DELIBERAZIONE CC DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2025.zip

IL SINDACO Vania Girelli Il Segretario Comunale Giuseppe Iapicca

#### ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il **15/01/2025** ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale *www.comune.preseglie.bs.it* in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Segretario Comunale Desiree Vezzola

#### **ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).